

## DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA CONFEDERATI CODIRP



## VADEMECUM VALUTAZIONE 1° e 2° ciclo di istruzione

- 1. Il Collegio nell'ambito delle proprie competenze **può (se necessario) integrare i criteri di valutazione con apposita delibera** dandone ampia informazione alle famiglie e agli studenti, l'integrazione va inserita nel PTOF.
- 2. La valutazione si basa sull'attività effettivamente svolta durante l'anno in presenza e a distanza.
- 3. Il monte ore minimo di presenza non è una condizione necessaria per l'ammissione alla classe successiva.
- 4. L'attività didattica andava riprogettata (nota MI. 388 del 17 aprile) e le progettazioni archiviate agli atti.
- 5. E' possibile ammettere alla classe successiva anche con votazione inferiore a sei decimi riportando l'esatta votazione (no a sei politico!) sul verbale di scrutinio e sul documento di valutazione (**obbligo di piano di apprendimento individualizzato**)
- 6. Resta l'obbligo della certificazione delle competenze alla fine della quinta primaria e terza secondaria di 1° (DM 742/2017) ma senza la parte relativa all'Invalsi.
- 7. Possibile non ammissione alla classe successiva se l'alunno ( obbligo di unanimità del CdC) non ha partecipato alle lezioni pur avendo a disposizione device e connessione e se non ha partecipato neanche nel primo periodo didattico.

**Fermo restando l'obbigo di averlo precedentemente verbalizzato** e, aggiungiamo, di averlo segnalato agli organi competenti in caso di obbligo di istruzione.

- 8. Si confermano i motivi di esclusione previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, art.4 comma 6 "Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto."
- 9. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato come eventualmente rivisto nel corso dell'anno che può essere integrato piano di apprendimento individualizzato in caso di carenze negli apprendimenti.
- 10. Per l'attribuzione dei crediti alla Scuola secondaria di secondo grado si fa riferimento all'allegato A.
- 11. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati la valutazione degli apprendimenti e legata al PDP, lo stesso per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati ma con PDP; per entrambe le categorie il PDP può essere integrato dal piano di apprendimento individualizzato.
- 12. Recuperi (Art.6 comma 1) Nel caso di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le strategie da adottare. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. Il Piano di Apprendimento

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



## DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA CONFEDERATI CODIRP



individualizzato non va stilato per gli studenti che cambiano ordine di scuola: classi quinte primaria e terze secondaria di primo grado. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione. Le risorse per il recupero sono le seguenti: potenziamento; flessibilità organizzativa e didattica, risorse economiche (Fis e progetti).

- 13. Occorre predisporre una progettazione specifica integrativa di quanto non attuato in questo anno scolastico, programmando e definendo le azioni dell'inizio del 2020/21. Sono i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe a individuare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni dell'inizio dell'a.s. 2019/20 e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (per tutti gli alunni). Tale piano di integrazione e i piani personalizzati vanno a costituire attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, possono integrare le attività del primo periodo didattico o dell'intero anno se necessario.
- 14. Gli esami di idoneità e gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli esiti degli scrutini o degli esami di Stato come affermato dal Garante sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org